

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy
Via Franco Gallini 2
C.F. - P.IVA 00623340932
Tel. 0434/6591
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **223** DEL **30/04/2024**

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA PRESSO IL CRO DI AVIANO. APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Francesca Tosolini

***nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019
e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024***

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO IL CRO DI AVIANO. APPROVAZIONE.

Il Direttore Amministrativo

Visti e richiamati i seguenti riferimenti normativi in materia di libera professione intramuraria:

- D. Lvo 30.12.1992, n. 502, art. 4, commi 10 e 11, artt. 15 e seg., e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.C.M. del 27.03.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale";
- Delibera di Giunta Regionale FVG n. 3430 del 10.11.2000 recante "DPCM 27.03.2000, art.1, comma 3 – Disciplina regionale in materia di Attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e determinazione della quota di partecipazione regionale alla spesa per le prestazioni libero professionali";
- Legge n. 120 del 03.08.2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", successivamente modificata e integrata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012;
- Legge Regionale FVG n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario regionale";
- Delibera di Giunta Regionale n. 1765 del 19.11.2021 "Linee generali di indirizzo in applicazione dell'art. 6 CCNL 19/12/2019. Approvazione documento di confronto regionale";
- Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Sanità del 19.12.2019;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Sanità del 23.01.2024;

Dato atto che con deliberazione n.127 del 23.05.2005 questo Istituto approvava l'atto per la regolamentazione dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria;

Ritenuto di procedere alla revisione e all'adeguamento del suddetto atto regolamentare, in funzione degli orientamenti giuridici e regolamentari nel frattempo intervenuti;

Dato atto che i criteri generali per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti sono stati condivisi dal Collegio di Direzione e, con particolare riferimento all'ALPI in regime di ricovero, le osservazioni formulate durante la seduta del 13.09.2023 e del 14.02.2024 sono state recepite nel testo del regolamento in oggetto e nelle relative tabelle allegate allo stesso;

Acquisita l'attestazione del responsabile della SOSD Controllo di gestione sull'idoneità del sistema tariffario previsto dal nuovo regolamento ad assicurare la remunerabilità dei costi aziendali, diretti e indiretti, per la gestione dell'ALPI;

Visto l'art. 9, comma 5 del CCNL 23/01/2024 della dirigenza dell'Area sanità, che individua tra le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS., la regolamentazione dell'attività libero

professionale intramuraria;

Dato atto che il percorso negoziale con le OO.SS. della dirigenza dell'Area sanità per la revisione del Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è stato avviato in data 16.06.2023 con la trasmissione della proposta di regolamento ai rappresentanti sindacali, che è quindi stata presentata durante l'incontro del 21.06.2023, con focus sulla metodologia di lavoro per la quantificazione dei costi aziendali per le diverse tipologie di prestazioni rese in regime di ALPI ambulatoriale;

Atteso che nel corso dell'incontro sindacale svoltosi il 21.03.2024 con le suddette OO.SS. si è provveduto all'esame della documentazione trasmessa loro in data 14.03.2024 (regolamento ALPI, scheda composizione tariffa ALPI ambulatoriale, scheda composizione tariffa attività di ricovero, scheda riparto quota servizi ALPI di ricovero), provvedendo a illustrare la metodologia per la costruzione della tariffa riferita all'ALPI in regime di ricovero nonché i criteri per l'attribuzione dei proventi ai dirigenti interessati;

Dato atto che l'iter negoziale si è concluso in data 22.04.2024 con la trasmissione della proposta definitiva di regolamento e delle tabelle di definizione delle tariffe delle prestazioni rese in regime di ALPI e di riparto dei proventi, esitate dal recepimento delle osservazioni formulate durante l'incontro sindacale del 21.03.2024;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare il nuovo Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria presso il CRO di Aviano allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- di precisare che il nuovo regolamento entrerà in vigore l'1.07.2024;
- di demandare alle strutture competenti l'adozione di ogni altro provvedimento che dovesse rendersi necessario od opportuno per garantire il corretto esercizio dell'ALPI;
- di trasmettere il presente decreto alle OO.SS. ed a tutte le strutture aziendali;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione, da parte del Direttore Amministrativo, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale*

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;*

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi

DELIBERA

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria presso il CRO di Aviano allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di precisare che il nuovo regolamento entrerà in vigore l'1.07.2024;
3. di demandare alle strutture competenti l'adozione di ogni altro provvedimento che dovesse rendersi necessario od opportuno per garantire il corretto esercizio dell'ALPI;
4. di trasmettere il presente decreto alle OO.SS. ed a tutte le strutture aziendali.

Allegati: n. 1

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:12:04

IMPRONTA: 2211A4EB8B11F9CB987B1DACC7D28124D8E23CE9F231AD1E7B382583B6E2C2F7
D8E23CE9F231AD1E7B382583B6E2C2F7D2AFDCD148AA6CD1742B3F6C8F36CDF6
D2AFDCD148AA6CD1742B3F6C8F36CDF6ECD15E4ECFC09FC5D66DA28BAF08B6FC
ECD15E4ECFC09FC5D66DA28BAF08B6FCFC90E790543C10B9A8769BAD69927876

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:31:03

IMPRONTA: 6ED922D05B5DA78893A642D72E5032B98C4F0A7DAA0B936F6C604B4C779E4416
8C4F0A7DAA0B936F6C604B4C779E4416C2F432891F220E0E01EADCAADF50623
C2F432891F220E0E01EADCAADF50623DEEEE5173572A8B12CDD00820E8A466C
DEEEE5173572A8B12CDD00820E8A466C3BA48A510DED16084CD740A59B852F19

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:35:49

IMPRONTA: 0FFEE18BFF238278F972A515B7841A7CCFF806C04756D3359AFF168487CCBC8C
CFF806C04756D3359AFF168487CCBC8CFB2FABE6164501937146DEA9980AB027
FB2FABE6164501937146DEA9980AB0270D7A0811D68FA0A770BEE034DA769E28
0D7A0811D68FA0A770BEE034DA769E28ABC37CC328F5CC1AF15162D6EFA875B1

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:37:28

IMPRONTA: 94D080804774A7EDDD6C2DF7B3335075D69D2E1F34ABD58CC5E0BB22BBC7BCD1
D69D2E1F34ABD58CC5E0BB22BBC7BCD190943BED3423FE0034CECCA5D4D49B79
90943BED3423FE0034CECCA5D4D49B7986592105F9D2DA1BFA07CFA8F10B07F0
86592105F9D2DA1BFA07CFA8F10B07F0414951F9AB5B5D651675B44A10AF8E88

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:39:05

IMPRONTA: 4835ECE56DC85E59871C41C017AE0A403F4F9222F36982997D0330DB185F2C7E
3F4F9222F36982997D0330DB185F2C7EFD608A3C70A6CD3E8CB5EBCD41EF5258
FD608A3C70A6CD3E8CB5EBCD41EF525843F664144392D1756A42D96BCF6DB10C
43F664144392D1756A42D96BCF6DB10CCB6F9C3B5CB61DC598B0F51E433DF9CB

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:41:44

IMPRONTA: 76D07DBBBE260DC55B114DD4FA7F4DBF44EB566A8C62B6B02664877D8A806B6F
44EB566A8C62B6B02664877D8A806B6F44BB2D4A9F78DED932186CD92769FA7E
44BB2D4A9F78DED932186CD92769FA7E493180E631A6B80AAF521E8DFD84D421
493180E631A6B80AAF521E8DFD84D421E9200637692531B4E8B5FC63E126F3F2



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

INDICE

TITOLO I – PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART. 1 – PREMESSE	4
ART. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
 TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI	5
ART. 4 – TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI	6
ART. 5 – PERSONALE INTERESSATO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	9
ART. 6 – LIMITAZIONI E DIVIETI IN REGIME DI ALPI.....	9
ART. 7 – ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	10
ART. 8 – DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO	11
ART. 9 - PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO AD ORARIO RIDOTTO	11
 TITOLO III – MODALITÀ E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	11
ART. 10 – SPAZI E STRUTTURE	11
ART. 11 – ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN DISCIPLINA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA	12
ART. 12 – NORME PER IL PERSONALE.....	12
ART. 13 – PERSONALE DI SUPPORTO	14
ART. 14 – INFORMAZIONI PER L’UTENZA	16
ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	16
ART. 16 – REGIME FISCALE - CONTRIBUTIONI	16
ART. 17 – CORRESPONSIONE DEI PROVENTI	16
ART. 18 – FONDO PEREQUATIVO.....	17
ART. 19 – GOVERNO DELLE PRESTAZIONI E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	17
ART. 20 – IRREGOLARITÀ E INTERVENTI CORRETTIVI	18
ART. 21 - COMMISSIONE PARITETICA DI PROMOZIONE E VERIFICA	18
 TITOLO IV – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE	19
ART. 22 – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE D’EQUIPE	19
ART. 23 – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ALPI AMBULATORIALE	19
ART. 24 – PRENOTAZIONE	21
ART. 25 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL’ALPI IN REGIME AMBULATORIALE	21
ART. 26 – PAGAMENTO	22

TITOLO V – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN COSTANZA DI RICOVERO	22
ART. 27 – ALPI IN RICOVERO	22
ART. 28 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI IN RICOVERO.....	24
ART. 29 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ALPI IN REGIMI DI RICOVERO	25
TITOLO VI – ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI A PAGAMENTO	26
ART. 30 – CONSULENZE	26
ART. 31 – CONSULTI.....	27
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	27
ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DELL'UTENZA.....	27
ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	28
ART. 34 – NORME FINALI	28

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Composizione tariffe dell'ALPI ambulatoriale

ALLEGATO 2 – Composizione tariffe dell'ALPI di ricovero

ALLEGATO 3 – Ripartizione quote servizi ALPI di ricovero

TITOLO I – PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 – Premesse

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento l'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica e sanitaria (di seguito denominata ALPI) costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento offerti sul mercato sanitario ad integrazione dell'attività istituzionalmente dovuta.
2. Attraverso la regolamentazione dell'attività di libera professione l'Istituto si propone di:
 - a) contribuire all'ampliamento dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Istituto, nell'ambito di un sistema di prestazioni e servizi sanitari complessivamente intesi;
 - b) garantire il diritto sancito dalla vigente normativa al personale sanitario che opti per l'attività libero professionale intramuraria di esercitarla nelle sue diverse forme e tipologie, valorizzando le professionalità che operano nell'Istituto;
 - c) prevenire e contrastare l'insorgenza di situazioni di conflitto d'interesse;
 - d) assicurare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, proponendo l'offerta in regime di ALPI come integrativa e non sostitutiva dei servizi resi in regime istituzionale;
 - e) garantire il diritto del cittadino alla libera scelta del medico con oneri a carico dello stesso.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni normative statali, regionali e contrattuali nella materia, nonché a integrazione delle stesse secondo le specifiche caratteristiche ed esigenze aziendali.

In particolare, si fa riferimento a quanto sotto riportato:

- Legge n. 412 del 30.12.1991, art. 4, comma 7 (incompatibilità e libera professione) per le parti ancora vigenti in coordinamento con la normativa successiva;
- D. Lvo 30.12.1992, n. 502, art. 4, commi 10 e 11, artt. 15 e seg., e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 724 del 23.12.1994, art. 3, commi 6 e 7 (contabilità);
- Legge n. 662 del 23.12.1996, art. 1, commi da 5 a 16 (incompatibilità e libera professione) per le parti tuttora vigenti in coordinamento con la normativa successiva;
- D.L. n. 157/97, convertito nella Legge 272/97, art. 1, e D.M. 31/7/97, art. 1, recanti disposizioni in materia di attività libero professionale e di incompatibilità del personale della Dirigenza Sanitaria, in attuazione dell'art. 1 della Legge 23.12.1996, n. 662, per le parti compatibili con la normativa successiva;
- Legge n. 448 del 23.12.1998, art. 72, commi da 4 a 11 (rapporto di lavoro, libera professione, incompatibilità);
- Legge 23.12.1999 n. 488, art. 28 (partecipazione alla spesa da parte delle regioni, tariffe e proventi);
- D.P.C.M. del 27.03.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale";

- Delibera di Giunta Regionale FVG n. 3430 del 10.11.2000 recante "DPCM 27.03.2000, art.1, comma 3 – Disciplina regionale in materia di Attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e determinazione della quota di partecipazione regionale alla spesa per le prestazioni libero professionali";
- Legge n. 120 del 03.08.2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", successivamente modificata e integrata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012;
- Legge Regionale FVG n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario regionale";
- Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1815 del 25.10.2019 che ha recepito l'Intesa Stato-Regioni del 21.02.2019, adottando il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021;
- Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1765 del 19.11.2021 "Linee generali di indirizzo in applicazione dell'art. 6 CCNL 19/12/2019. Approvazione documento di confronto regionale";
- Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Sanità del 19.12.2019;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Sanità del 23.01.2024.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Principi generali

- 1.** È consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria a tutti i dirigenti a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo, ad eccezione:
 - dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del CCNL del 17.10.2008 dell'Area III;
 - dei dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2018, n. 145 (specializzandi).
- 2.** La libera professione rappresenta una modalità complementare all'erogazione di prestazioni istituzionali, aumentando l'offerta e dando l'opportunità all'utente di scegliere liberamente il professionista o equipe di sua fiducia.
- 3.** Sono erogabili in libera professione soltanto le prestazioni fruibili dall'utente anche nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale.
- 4.** L'esercizio dell'ALPI è subordinato al rispetto dei seguenti principi:
 - non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Istituto, a salvaguardia dell'integrale e prioritario assolvimento delle attività ordinarie e della piena funzionalità dei servizi;
 - rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali a livello aziendale e libero professionali, anche con riferimento alla tipologia e alla complessità delle prestazioni;
 - salvaguardare il ruolo primario istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario;

- garantire parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dalla loro scelta di avvalersi del regime istituzionale ovvero di quello libero professionale, assicurando la medesima qualità di prestazioni e il rispetto dei tempi di risposta previsti dalle esigenze cliniche, dalle norme nonché dalle linee guida e dagli indirizzi regionali;
- garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle relative tariffe attraverso la predisposizione di apposito tariffario;
- non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato nelle attività istituzionali a livello aziendale omogenee od aventi analoga finalità, né una disponibilità oraria di offerta delle prestazioni in libera professione superiore a quella prevista per le prestazioni istituzionali uguali od aventi le medesime finalità;
- è erogabile soltanto nelle stesse forme del regime istituzionale fatti salvi i casi previsti dalla legge o dal presente Regolamento;
- non può essere esercitata nelle fattispecie in cui si configurino situazioni individuali di conflitto di interessi e più in generale di incompatibilità in funzione delle attività svolte;
- le tariffe delle prestazioni libero professionali devono essere remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti e non determinare pertanto alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituto.

5. L'Istituto garantisce:

- il diritto all'esercizio dell'ALPI nel rispetto delle finalità istituzionali ad essa assegnate e secondo modalità tali da assicurare in via prioritaria l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi, in relazione alla programmazione aziendale ed in conformità con le linee di indirizzo regionale;
- il diritto di parità nel trattamento sanitario tra utenti richiedenti prestazioni in ALPI ed utenti che accedono al regime istituzionale, con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendono necessarie ai fini dell'assistenza sanitaria.

Art. 4– Tipologie di attività libero professionali

L'esercizio dell'attività libero professionale avviene con le modalità e le forme di seguito indicate:

1. Libera professione intramuraria individuale e/o d'equipe all'interno dell'Ente

Si distinguono:

- a. attività libero professionale individuale: è l'attività complementare all'offerta istituzionale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino del singolo professionista, al quale viene richiesta la prestazione con oneri a carico del cittadino stesso;
- b. attività libero professionale d'equipe: caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell'utente singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti della disponibilità orarie concordate con l'Ente.

2. Attività libero professionale occasionale

- a. presso altre aziende SSN o strutture private non accreditate: tale attività occasionale (aggiuntiva e non sostitutiva dell'ALPI di cui all'art. 4, c.1) prevede la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra Azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa apposita convenzione con le medesime strutture.

Diversamente dalla Libera Professione in senso stretto, lo svolgimento di tale attività non costituisce un diritto dei dirigenti e presuppone una valutazione da parte dell'Istituto dell'interesse/opportunità all'instaurazione del rapporto convenzionale, tenuto anche conto della necessità di garantire, in via generale, il corretto equilibrio tra l'attività libero professionale e l'attività istituzionale.

L'attività deve avere il carattere dell'occasionalità, non potendosi in nessun caso sostituire alle forme di ALPI che l'Istituto organizza presso i propri spazi.

Le convenzioni con le strutture richiedenti le prestazioni non potranno prevedere più di 4 accessi mensili per un ammontare complessivo massimo di 16 ore nell'arco del mese per singolo professionista compatibilmente con i turni di lavoro assegnati e con le prioritarie esigenze di garantire l'attività istituzionale presso il CRO. Gli accessi a giornata intera dovranno essere valutati di volta in volta.

Nel corso dell'anno ogni singolo Dirigente non potrà superare complessivamente il tetto sopraindicato, anche se l'attività è svolta nell'ambito di diverse convenzioni.

Il Direttore/Responsabile dell'unità organizzativa interessata organizzerà preventivamente la turnazione delle varie attività nel rispetto dei limiti orari stabiliti dalla normativa vigente.

Gli accessi effettuati da ogni Dirigente non possono essere eseguiti durante i periodi di ferie e in tutti i casi indicati all'art. 12 del presente regolamento.

Le prestazioni dedotte in convenzione con le strutture private non accreditate possono essere effettuate solo dai Dirigenti a rapporto esclusivo che siano già stati autorizzati all'esercizio dell'ALPI all'interno delle strutture aziendali.

Delle somme riscosse l'Ente trattiene il 5% sull'importo del compenso stabilito. Il resto, al netto della quota prevista dal Fondo di perequazione (5%) e della quota del 5% dell'art. 2 comma 1 D.L. 158/2012 viene accreditato in busta paga al professionista, al lordo delle ritenute di legge. L'IRAP è a carico dell'Ente richiedente.

- b. svolta al domicilio dell'utente: come previsto dall'art. 91, comma 4 del C.C.N.L. 23.01.2024, rientrano nell'attività libero professionale le prestazioni richieste dall'utente all'Azienda e rese al proprio domicilio direttamente dal dirigente da lui scelto in relazione:
- i. alle particolari prestazioni assistenziali richieste;
 - ii. al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse;
 - iii. al rapporto fiduciario già esistente con il dirigente prescelto con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Istituto.

L'attività ha carattere occasionale e non programmata e deve essere autorizzata di volta in volta dal Direttore Sanitario.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio (orario di lavoro ordinario e straordinario, turni di pronta disponibilità e di guardia medica). In ogni caso dovrà essere prioritariamente assicurata l'attività istituzionale propria della struttura di appartenenza.

Il compenso omnicomprensivo per ciascuna prestazione non può essere inferiore alla tariffa applicata dalla prestazione resa dal dirigente in regime di libera professione in senso stretto o, in mancanza, all'importo minimo fissato dal presente atto per le prestazioni erogabili in quel regime.

Gli onorari sono riscossi dall'Istituto con emissione di fattura.

Delle somme riscosse l'Ente trattiene il 5% sull'importo del compenso stabilito. Il resto, al netto della quota prevista dal Fondo di perequazione (5%) e della quota del 5% dell'art. 2

comma 1 D.L. 158/2012 viene accreditato in busta paga al professionista, al lordo delle ritenute di legge. L'IRAP è a carico dell'Ente richiedente.

3. Attività libero professionale svolta per conto dell'Istituto e attività aziendale a pagamento

- a) prestazioni richieste all'Ente da terzi paganti: al di fuori delle tipologie di cui ai punti precedenti, le prestazioni a pagamento richieste all'Ente da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti), ove non siano erogabili nell'ambito della normale organizzazione dell'attività di servizio (in tal caso gli introiti sono interamente destinati all'Istituto, come avviene per le prestazioni richieste dai cd. paganti in proprio), costituiscono attività libero professionale, individuale o di equipe, resa per conto dell'Istituto.

I criteri per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sono fissati dall'Istituto secondo le regole di cui all'art. 25. Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la quota minima a favore dell'Ente è comunque pari al 50% della tariffa come stabilito dall'art. 91, comma 7 lett. d) del CCNL 23/01/2024.

Le modalità di svolgimento dell'attività professionale resa per conto dell'Istituto a favore di terzi paganti prevedono l'adesione volontaria e il rispetto dei principi di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero professionale intramuraria e sottoposta a tale regime ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate nel Fondo per la retribuzione di risultato, depurate degli oneri a carico dell'Istituto.

- b) prestazioni "aggiuntive" richieste dall'Ente: sono considerate attività professionali a pagamento anche le prestazioni richieste dall'Istituto, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate o per realizzare programmi e progetti definiti a livello aziendale. L'Istituto potrà attivare prestazioni aggiuntive nei limiti e nel rispetto dei vincoli contrattuali e delle direttive regionali in materia.

Le prestazioni aggiuntive possono volontariamente essere svolte da personale della dirigenza appartenente all'area sanità, esclusi i dirigenti delle professioni sanitarie, che:

- si trovi in regime di esclusività con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- non presenti limitazioni, anche parziali, o inidoneità, anche temporanee, rispetto alle medesime funzioni svolte in regime istituzionale;
- non fruisca di riduzioni di orario previste dalle normative in materia di assistenza (es. L. 104/1992) o di tutela della maternità.

Le prestazioni aggiuntive, non possono essere utilizzate come strumento di pianificazione ordinario dell'attività istituzionale e sono ammesse a condizione che siano preventivamente garantiti gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget e che sia stato preventivamente utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (es. straordinario, pronta disponibilità).

Le prestazioni aggiuntive devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro, con apposito codice dedicato, in appositi turni e orari, distinti rispetto agli orari e turni ordinari di lavoro istituzionale, entro il limite orario individuale massimo settimanale come stabilito dalla normativa vigente.

Ai dirigenti non è consentito rinunciare al riposo settimanale e al riposo conseguente all'effettuazione del turno notturno.

I turni di servizio notturni retribuibili non possono superare il 12% delle guardie notturne complessivamente svolte presso l'Istituto.

Il compenso orario è fissato in 80,00 € lordi e per il turno di guardia notturno in € 640,00, salvo diverse indicazioni nazionali/regionali e può essere erogato solo in presenza di eccedenza oraria individuale nell'anno di riferimento.

In caso di debito orario istituzionale le ore svolte a titolo di prestazioni aggiuntive saranno utilizzate prioritariamente e fino a concorrenza necessaria per il ripiano del debito orario istituzionale.

Tra le tipologie previste solo l'esercizio della libera professione in senso stretto (definita al punto 1 a), b)) costituisce un diritto per il dirigente/equipe, in quanto espressione del rapporto fiduciario diretto tra singolo cittadino e singolo professionista/equipe.

Le altre tipologie di ALPI sono autorizzate in ragione dell'interesse/opportunità aziendale ad erogarle e vengono organizzate d'intesa con il personale interessato, garantendo un equilibrio tra attività istituzionale e libero professionale.

Art. 5– Personale interessato all'esercizio dell'attività libero professionale

1. L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, ivi comprese le consulenze e i consulti, è consentita su base volontaria al personale della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo con l'Ente. Per dirigenti sanitari si intendono i dirigenti non medici laureati delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
2. Il personale del comparto, nonché il personale dirigente dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo partecipano all'attività libero professionale nei modi e nei tempi disciplinati ai successivi articoli del presente Regolamento quale personale di supporto o componente di una equipe.
3. Il presente Regolamento si applica anche al personale universitario che presta servizio presso l'Ente.

Art.6– Limitazioni e divieti in regime di ALPI

1. Non sono erogabili in regime di ALPI i ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, le attività trasfusionali, di dialisi e/o rianimazione nonché ricoveri ordinari di malati in stadio terminale o quelle prestazioni che, per altissima specializzazione e/o elevato rischio non possono che essere garantite dal SSN (es. trapianti, ricoveri di pazienti che richiedono livelli di assistenza intensiva, i ricoveri di pazienti che richiedono condizioni di isolamento, ecc).
2. Sono altresì escluse le prestazioni erogate in regime ambulatoriale di trasfusione, plasmaferesi, prestazioni relative a cure chemioterapiche e trattamenti radioterapici.
3. L'ALPI non può essere in ogni caso esercitata in tutte le ipotesi in cui la stessa sia in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Istituto, ovvero quando l'esercizio di tale attività comporta un ostacolo alla piena funzionalità dei servizi e dei compiti d'istituto o si configurino situazioni individuali di conflitto d'interesse o di incompatibilità.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività extraistituzionali ex art. 53 D.Lgs 165/2001.
5. Non è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria del presente Regolamento nei casi di assenze per cause che inibiscono la normale attività lavorativa.
6. Nell'esercizio dell'ALPI non è consentito:
 - l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale e della modulistica propria del regime pubblico;
 - l'uso di procedure d'accesso ai Servizi difformi da quanto previsto dalle disposizioni anche interne vigenti;
 - la riscossione di proventi in forme diverse da quelle disciplinate dal presente regolamento.
7. L'esercizio dell'ALPI può essere temporaneamente sospeso e/o limitato qualora ciò si renda necessario per il superamento di situazioni emergenziali o di eccezionali circostanze di natura epidemiologica, per tutta la durata dell'emergenza.
8. Il professionista, in particolari circostanze e casi eccezionali, debitamente motivate, può prestare gratuitamente la sua opera. In tali casi la tariffa risulta ridotta nella misura corrispondente al compenso al quale avrebbe diritto il professionista, ferma restando l'attribuzione all'Istituto ed al restante personale delle altre quote.
9. Qualora l'attività risulti prestata in una delle condizioni ostatiche elencate, il relativo compenso non sarà posto in pagamento.

Art. 7 – Attività non rientranti nella libera professione intramuraria

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento le attività dettagliate nell'art.119 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 – Area Sanità – elencate come segue:
 - a. partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, corsi per conseguimento di diplomi universitari, scuole di specializzazione e master;
 - b. collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
 - c. partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad esempio, commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);
 - d. presentazione di relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
 - e. partecipazione ai comitati scientifici;
 - f. partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, non in veste di dirigenti sindacali;
 - g. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Istituto della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
 - h. attività resa come Consulente Tecnico d'Ufficio presso i Tribunali.
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, possono essere svolte previa autorizzazione da parte dell'Istituto, ove necessaria ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e l'Ente dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto nonché della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso è dovuto per le attività di cui sopra qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito.

Art.8 – Dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Ai dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo è inibito l'esercizio di qualsiasi forma di attività libero professionale disciplinata dal presente regolamento.
2. A detto personale è inoltre fatto divieto di svolgere attività libero professionale, anche occasionale a favore e/o all'interno di Strutture sanitarie pubbliche o strutture private accreditate.
3. L'opzione per il rapporto non esclusivo non esonera il dirigente dal dare la propria totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
4. I dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti a dare comunicazione all'Istituto delle strutture ove esercitano l'attività libero professionale extramuraria. La SOC Affari generali, Legali e gestione risorse umane curerà l'istruttoria per verificare l'assenza di conflitto di interesse e il rispetto dell'art. 1, comma 5 della Legge 662/1996 laddove stabilisce che l'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, o presso strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente.

Art. 9– Personale con rapporto di lavoro ad orario ridotto

1. Ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) con rapporto di lavoro ad orario ridotto è precluso l'esercizio di qualsiasi forma di attività libero professionale intramuraria ovvero lo svolgimento di funzioni di supporto a tali attività che determini una partecipazione ai relativi proventi.
2. Detto personale è comunque tenuto, in ragione delle proprie competenze, a prestare, entro il normale orario di lavoro e secondo modalità definite dal superiore gerarchico, la propria assistenza (supporto) nell'esecuzione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (ad es. infermiera strumentista inserita nell'equipe chirurgica).

TITOLO III–MODALITÀ E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Art. 10– Spazi e Strutture

1. L'attività libero professionale intramuraria si esercita negli spazi e nelle strutture individuati dall'Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 11 "Esercizio della libera professione in disciplina diversa da quella di appartenenza".
2. È consentito che i dirigenti sanitari svolgano attività libero professionale all'interno dei locali sia in regime ambulatoriale (compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio) che in regime di ricovero.

3. La Direzione Sanitaria individua preventivamente spazi separati e distinti da riservare all'esercizio dell'attività libero professionale:
- ambulatoriale;
 - di ricovero:
 - ordinario;
 - di day hospital;
 - di day surgery.
- Gli spazi sono individuati in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale.
4. Si considerano separati e distinti anche gli spazi solo temporalmente disponibili all'esercizio dell'attività sopra descritte:
- purché adeguati dal punto di vista logistico e normativo, del confort e della dotazione strumentale;
 - a condizione che l'attività libero professionale venga svolta in fasce orarie compatibili con l'esigenza di rendere agevole l'accesso alle prestazioni da parte dell'utente.
5. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale in regime di ricovero non può essere inferiore al 5% e superiore al 10% della dotazione complessiva dei posti letto dell'Istituto.
6. In merito all'attività operatoria in regime di libera professione, di regola le sedute devono essere programmate in coda all'attività istituzionale o mediante apertura di sale operatorie in orari aggiuntivi. Ogni deroga deve essere motivata dal Direttore della Struttura ed autorizzata dalla direzione Sanitaria.
7. Per il paziente in regime di ricovero istituzionale oppure libero professionale è possibile usufruire del trattamento di maggior comfort alberghiero richiedendo una stanza a pagamento nel caso in cui questa fosse disponibile al momento del ricovero compatibilmente con le esigenze istituzionali della Struttura operativa.

Art. 11– Esercizio della libera professione in disciplina diversa da quella di appartenenza

1. L'attività libero-professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza. Il dirigente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, acquisito il parere favorevole del Collegio di Direzione, può essere autorizzato a svolgere l'attività in altra struttura dell'Istituto ovvero in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della relativa specializzazione o di un'anzianità di servizio, nella disciplina stessa, di almeno 5 anni.

Art. 12– Norme per il personale

A) Modalità di svolgimento

1. Qualunque sia la forma di esercizio o ambito di attività (ambulatoriale o di ricovero) la libera professione intramuraria può essere svolta solo se preventivamente autorizzata secondo la procedura indicata all'articolo 23 del presente Regolamento.
2. A garanzia della netta separazione dell'ALPI nei confronti delle altre attività istituzionali, tutto il personale direttamente coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni libero-professionali (dirigenti e non dirigenti) è tenuto a svolgere l'attività al di fuori del proprio orario di lavoro (orario di lavoro ordinario e straordinario, turni di pronta disponibilità e di guardia medica). Il tempo dedicato all'attività libero-professionale dovrà risultare dalle timbrature in entrata ed uscita causalizzate

(codice identificativo dell'ALPI codice 40). Pertanto, è fatto divieto al Professionista di esercitare l'ALPI in timbratura di attività istituzionale.

3. L'ALPI deve essere esercitata al di fuori dall'orario di lavoro contrattualmente dovuto, all'interno di fasce orarie prestabilite, comprese, di norma, fra le ore 15.00 e le ore 20.00, comunque distinte da quelle previste per l'attività istituzionale, nel rispetto del principio secondo cui l'attività libero professionale non deve recare interferenze alla prioritaria attività istituzionale.
4. Le prestazioni erogate in regime di libera professione da servizi indicati dalla Direzione Sanitaria, in cui le modalità organizzative non permettono lo svolgimento dell'attività in regime di timbratura causalizzata (come ad esempio laboratori e anatomia patologica), possono essere effettuate anche in orario di lavoro, con carico di recupero. In tal caso viene detratto il debito orario con rapporto tra

compenso risultante in sede di ripartizione/compenso orario di € 80/ora.

Il suddetto impegno orario va detratto dall'orario di servizio effettuato in corrispondenza dell'erogazione dei relativi emolumenti. La rilevazione del saldo orario è effettuata mensilmente e un saldo negativo comporterà la non corresponsione dell'onorario riferito all'attività svolta nel mese di riferimento.

5. Poiché l'esercizio dell'ALPI rientra nell'ambito dei diritti garantiti alla dirigenza dell'Area Sanità e delle attività rese all'utenza, tutto il personale, anche se non interessato all'esercizio di tale attività, è comunque tenuto, in ragione delle proprie competenze e dei doveri di servizio, a prestare la propria assistenza/collaborazione entro il normale orario di lavoro.
6. Se non già calcolati in sede di definizione della quota di trattenuta a titolo di ristoro dei costi aziendali, la partecipazione diretta del dipendente, in orario di servizio, all'esecuzione delle prestazioni libero professionali (ad es. quale supporto diretto all'effettuazione di una prestazione ambulatoriale ovvero quale componente dell'equipe operatoria) comporta la trattenuta da parte dell'Istituto della relativa quota, così come previsto dal vigente regolamento.
7. È dovere del dirigente o del coordinatore dell'equipe che si è avvalso del personale di supporto, darne opportuna comunicazione alla struttura amministrativa competente ai fini della corretta ripartizione dei proventi.
8. L'accettazione degli utenti che accedono a tali prestazioni e la riscossione dei proventi vengono gestite dal personale di supporto indiretto addetto ad uno sportello dedicato, scelto di norma tra il personale non sanitario che su base volontaria partecipa ad un avviso e che dopo una formazione specifica viene nominato e abilitato alla riscossione degli introiti. Per tale attività resa dal personale di supporto è prevista una partecipazione alla ripartizione dei proventi.
9. Non è consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista o di altro operatore con funzioni di supporto.
10. È consentito l'utilizzo delle attrezzature e del materiale di consumo aziendale strettamente e abitualmente necessario per la corretta esecuzione della prestazione. Va richiesta preventivamente l'autorizzazione per l'utilizzo di attrezzature o materiale diverso e/o ulteriore anche ai fini della quota di trattenuta a titolo di ristoro costi aziendali e dell'importo a carico dell'utente.
11. Fatta salva la necessaria indicazione del diverso regime di erogazione, le prestazioni libero professionali devono essere refertate con le medesime modalità previste per l'attività istituzionale, utilizzando il medesimo sistema informatico messo a disposizione dall'Istituto. L'uso di modulistica interna, propria del regime istituzionale, è ammesso solo quando risulti impossibile accedere al sistema informatico purché venga specificato che trattasi di prestazioni rese in ALPI.

12. Parimenti durante l'esercizio dell'ALPI non è consentito l'uso del ricettario nazionale o l'uso di altra modulistica interna (ad es. richiesta di esami) a meno che non sia espressamente specificato che trattasi di prestazioni rese in regime di libera professione.
13. Nel caso in cui il paziente non si presenti all'appuntamento, deve essere modificato lo stato delle prestazioni in "Non presentato".

B) Sospensione dell'ALPI in caso di assenza dal servizio

1. È inibito l'esercizio dell'attività libero professionale, ovvero lo svolgimento di funzioni di supporto a tale attività in concomitanza di:
 - turni di guardia e turni di pronta disponibilità;
 - ferie o riposo compensativo per festività soppresse;
 - malattia o infortunio;
 - astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e congedi parentali;
 - aspettative a vario titolo;
 - adesione allo sciopero che interessa tutta la giornata lavorativa;
 - assenza per aggiornamento professionale;
 - permessi ex L. 104/1992;
 - permessi retribuiti o non retribuiti che interessano l'intera giornata lavorativa;
 - periodi di riposo biologico per rischio radiologico o anestesilogico (art. 16, CCNL di categoria 06.05.2010; art. 24, comma 15 CCNL 19.12.19);
 - distacco sindacale al 100%;
 - articolazioni flessibili dell'orario di lavoro con regime di impegno ridotto (dirigenza) e a tempo parziale (comparto);
 - sospensione dal servizio per applicazione di sanzione disciplinare e/o sospensione cautelare dal servizio.

C) Responsabilità

1. La violazione della normativa in materia di libera professione può comportare:
 - responsabilità disciplinare;
 - responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive e conseguente penalizzazione economica;
 - responsabilità patrimoniale;
 - responsabilità penale in caso di violazioni sanzionate penalmente.

Art. 13– Personale di supporto

1. Personale di supporto diretto fuori orario di servizio

Personale dipendente non dirigente tecnico e/o infermieristico e di altre professionalità del comparto che assiste **direttamente** i professionisti/équipe autorizzati all'esercizio dell'ALPI nell'esecuzione della singola prestazione sanitaria, in quanto indispensabile per la sua effettuazione.

Il personale di supporto deve essere utilizzato, di norma, in relazione ai volumi ed alle tipologie di attività, in analogia all'utilizzo previsto per l'attività istituzionale.

La prestazione effettuata dal personale di supporto diretto comprende la preparazione e il ripristino della struttura utilizzata, per quanto di competenza.

Il professionista può dichiarare di non necessitare di personale di supporto limitatamente ad alcune prestazioni, individuate dalla Direzione Sanitaria, in analogia a quanto previsto per le medesime prestazioni erogate in regime istituzionale.

Il personale di supporto diretto è individuato dal professionista/equipe tra i dipendenti resisi disponibili della struttura di appartenenza o di altre strutture, purché in possesso delle necessarie competenze.

La disponibilità a prestare attività di supporto diretto all'attività libero professionale comporta anche la disponibilità a effettuare eventuali prestazioni aggiuntive su richiesta dell'Istituto medesimo; nel caso in cui il dipendente non si renda disponibile a effettuare tale attività aggiuntiva, non può svolgere attività di supporto diretto all'attività libero professionale.

Il personale di supporto diretto è tenuto a formalizzare su apposito modulo predisposto la propria disponibilità all'effettuazione di tale attività qualora prestata fuori orario di lavoro.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro ad orario ridotto è precluso lo svolgimento di funzioni di supporto all'ALPI e partecipazione alla ripartizione dei proventi.

L'esercizio dell'attività di supporto diretto dell'attività libero professionale intramuraria deve essere evidenziato mediante timbratura qualificata.

Nella tariffa del dirigente medico sarà prevista la quota di costo a remunerazione di detta attività svolta fuori orario di servizio.

Qualora non sia possibile effettuare l'attività di supporto al di fuori dell'orario di servizio utilizzando apposite timbrature, il dipendente potrà essere autorizzato ad effettuare l'attività di supporto nell'ambito dell'orario istituzionale. In tal caso il numero delle ore impiegate, definite dal Dirigente interessato e autorizzate dalla Direzione Sanitaria, sarà detratto dall'orario di servizio in rapporto al corrispettivo della prestazione erogata.

La remunerazione dell'attività di supporto diretto è determinata, per ogni singola prestazione ambulatoriale e per ogni intervento chirurgico, sulla base di un valore del compenso orario come di seguito determinato:

AREE	COMPENSO PER ORA DI SERVIZIO
Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	50,00
Aree inferiori	35,00

2. Personale di supporto indiretto

Per attività di supporto indiretto si intende l'insieme delle attività necessarie per l'esercizio della libera professione ma dedicate in modo indistinto anche all'attività istituzionale. A differenza dell'attività di supporto diretto, quella di supporto indiretto non è programmabile con riferimento ad una specifica prestazione.

Il personale del comparto e il personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che, nell'ambito del proprio lavoro, svolge compiti direttamente o indirettamente connessi all'ALPI è tenuto a fornire la propria collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio.

Una quota di tutti i proventi dell'ALPI, al netto delle quote a favore dell'Istituto, è accantonata nei fondi premialità (personale comparto) e retribuzione di risultato (dirigenza PTA).

Art. 14 – Informazioni per l'utenza

1. Per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria e per consentire l'attuazione del principio di libera scelta da parte del cittadino, l'Ente provvede attraverso i canali di comunicazione aziendali (CUP, sito web aziendale, URP, carta dei servizi) ad assicurare l'informazione ai cittadini utenti sull'attività libero professionale svolta all'interno delle proprie strutture, esplicitando in particolare:
 - l'elenco dei dirigenti/equipe autorizzati/e all'esercizio dell'ALPI distinti per specialità e periodicamente aggiornato;
 - l'elenco delle prestazioni erogate da ciascun dirigente/equipe con le relative tariffe;
 - i giorni e gli orari dedicati all'ALPI dal singolo dirigente;
 - le modalità di prenotazione, criteri di accesso, modalità di pagamento.
2. È esclusa ogni altra forma di informazione diversa da quella espressamente prevista dal presente articolo.

Art. 15 - Copertura assicurativa

1. L'Istituto provvede alla copertura dei rischi derivanti dall'attività libero professionale nell'ambito della copertura generale R.C.T., esclusi i casi di dolo o colpa grave, secondo le modalità stabilite a livello regionale dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).
2. I dirigenti potranno, ove lo ritengano opportuno, stipulare proprie polizze assicurative aggiuntive.
3. La copertura R.C.T. per colpa grave, obbligatoria ex art. 10 della Legge 24/2017, che risulta a carico del professionista.

Art. 16 – Regime fiscale - contribuzioni

1. Conformemente alle disposizioni vigenti, i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dirigente sono assimilati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente.
2. I compensi del personale del comparto per attività di supporto sono assoggettati a tutte le contribuzioni previste per compensi da rapporto di lavoro dipendente.
3. Le quote di perequazione e gli incentivi economici per la dirigenza PTA e per il comparto costituiscono anch'esse reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Art. 17– Corresponsione dei proventi

1. L'Ente adotta prassi organizzative interne per consentire la corresponsione delle quote spettanti ai dipendenti, di norma predisponendone il pagamento nella retribuzione del secondo mese successivo a quello in cui sono stati introitati i pagamenti dei corrispettivi da parte dell'utente o dagli enti tenuti al pagamento.

Art. 18– Fondo perequativo

1. Ai sensi della normativa vigente, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'ALPI, al netto delle quote a favore dell'Istituto, è accantonata quale fondo da destinare alla perequazione per le discipline mediche e sanitarie da individuarsi in sede di contrattazione integrativa che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
2. Accedono a tale fondo i dirigenti dell'area sanità con rapporto di lavoro esclusivo che in relazione alle attività svolte o alla disciplina di appartenenza hanno una ridotta possibilità di esercizio dell'ALPI. Dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore alla quota media percepita dai dirigenti che svolgono l'attività libero-professionale.
3. Ai fini del calcolo della quota spettante si tiene conto della presenza in servizio del dirigente nell'esercizio di riferimento.
4. Sono comunque esclusi dalla ripartizione del fondo:
 - a) i dirigenti che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria;
 - b) dirigenti a regime di impegno ridotto.
5. Il fondo è al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Istituto, che andranno pertanto scomputati prima della distribuzione delle quote agli aventi diritto.

Art. 19– Governo delle prestazioni e attività di monitoraggio

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare un volume di prestazioni né una disponibilità oraria di offerta di prestazioni superiori a quelli assicurati nella attività istituzionali a livello aziendale dalle singole unità per prestazioni omogenee. A tal fine l'Istituto concorda, in sede di definizione annuale di budget, con le équipes interessate, i volumi di attività istituzionale che devono essere assicurati in relazione al volume dell'attività libero professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.
2. L'Istituto provvede al periodico confronto delle liste di attesa istituzionali e libero professionali al fine del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria.
3. Al fine di verificare che l'attività libero professionale sia svolta nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ente effettua una serie di controlli, periodici e a campione, tramite le competenti articolazioni organizzative aziendali, secondo le seguenti modalità:
 - a. accertare che l'ALPI venga svolta nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento agli spazi, prestazioni, giorni e orari – Direzione Sanitaria avvalendosi della SOC Affari Generali, legali e gestione risorse umane;
 - b. controllo che l'ALPI venga svolta al di fuori del normale orario di lavoro e dei periodi di assenza dal servizio a vario titolo - SOC Affari Generali, legali e gestione risorse umane;
 - c. confronto dei volumi delle prestazioni erogate istituzionalmente a livello aziendale e in libera professione - SSD Controllo di gestione;
 - d. verifica dell'equilibrio tra attività istituzionale e libero professionale per singola unità operativa e/o dipartimento - SSD Controllo di gestione;

- e. verifica dei volumi orari prodotti in attività istituzionale aziendale e in quella libero professionale - Direzione sanitaria avvalendosi della SOC Affari Generali, legali e gestione risorse umane;
- f. verifica dei tempi di attesa per l'attività libero professionale in rapporto alle liste di attesa - Direzione sanitaria avvalendosi dell'Ufficio per la gestione dell'accesso ai percorsi clinici.

Art. 20 – Irregolarità e interventi correttivi

1. Qualora a seguito delle attività di controllo effettuate da parte delle articolazioni aziendali competenti emergano irregolarità o violazioni delle norme di legge o del presente regolamento, ne viene data comunicazione al Direttore Sanitario o suo delegato che procede alla contestazione delle stesse ai dirigenti interessati e dispone gli interventi correttivi necessari.
2. Fatte salve le norme in materia di responsabilità disciplinare, dirigenziale, patrimoniale e penale ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi, a seconda delle irregolarità rilevate, possono essere i seguenti:
 - nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'atto autorizzativo o delle regole in materia di prenotazione ed accesso alle prestazioni libero professionali: nota scritta al dirigente interessato e assegnazione allo stesso di un termine entro il quale devono essere ripristinate le condizioni di rispetto delle norme del presente regolamento;
 - nel caso di mancato rispetto dei volumi (orari e di prestazioni) erogati in attività istituzionale in rapporto ai volumi dell'attività libero professionale: nota scritta al Responsabile della struttura, sospensione o riduzione dell'attività libero professionale per il tempo necessario al ripristino dell'equilibrio;
 - nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare l'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro e in caso di effettuazione dell'attività in presenza di una delle cause limitative/ostative previste dal regolamento: nota scritta al dirigente interessato e recupero dei compensi già attribuiti relativi all'attività eseguita in tali circostanze.
 - nel caso di superamento dei tempi di attesa istituzionali: nota scritta al Responsabile della struttura, sospensione o riduzione dell'attività libero professionale per il tempo necessario al rientro dei tempi di attesa entro i limiti massimi.
3. Qualora venisse rilevato il reiterarsi delle irregolarità e/o violazioni, potrà essere disposta la sospensione, o nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI.

Art. 21– Commissione paritetica di promozione e verifica

1. È istituito, con provvedimento del Direttore Generale, un organismo con funzioni di promozione e di verifica del regolare svolgimento dell'attività libero professionale denominato Commissione paritetica.
2. La Commissione è composta da:
 - a) Direttore sanitario o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) due componenti di nomina aziendale;
 - c) tre componenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali, di cui due della Dirigenza medica ed uno della Dirigenza sanitaria.

Le funzioni di coordinamento della Commissione sono esercitate dal Direttore Sanitario o suo delegato.

3. Alla Commissione competono in particolare:

- il controllo e la valutazione periodica dei dati generali relativi all'ALPI e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto di quanto concordato con i singoli dirigenti e con le equipe, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale. Il controllo va effettuato, di norma, almeno due volte all'anno;
- la segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni qualitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
- esprime parere preventivo al Direttore Generale in merito all'eventuale irrogazione di sanzioni a carico del dirigente che violi le norme relative all'esercizio dell'attività libero professionale.

4. La Commissione si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, fatto salvo i casi di necessità e urgenza, e della sua attività fornisce apposita relazione al Direttore Generale.

TITOLO IV – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE

Art. 22– Attività libero professionale d'equipe

- 1.** L'équipe può essere costituita da dirigenti afferenti alla stessa struttura operativa ma anche da dirigenti afferenti a più strutture. Si possono configurare 3 situazioni:
 - a. equipe costituita da dirigenti di una struttura che eroga in libera professione prestazioni singole proprie della struttura di appartenenza;
 - b. equipe costituita da dirigenti di diverse strutture che eroga in libera professione prestazioni singole che necessitano di più competenze;
 - c. equipe costituita da dirigenti di diverse strutture che eroga in libera professione pacchetti integrati di prestazioni afferenti alle rispettive strutture di appartenenza.
- 2.** L'équipe designa al suo interno un referente/ coordinatore che tiene i rapporti con l'Istituto.
- 3.** L'attività d'equipe deve essere effettuata dai singoli componenti in orari diversi da quelli riservati all'attività istituzionale.
- 4.** Per il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Regolamento per l'ALPI.

Art. 23– Autorizzazione all'esercizio dell'ALPI ambulatoriale

- 1.** I dirigenti che intendono svolgere l'attività libero professionale ambulatoriale (individuale o d'equipe) devono presentare formale richiesta di autorizzazione alla Direzione Sanitaria dell'Istituto.
- 2.** La richiesta, da redigere su apposita modulistica, deve contenere:

- forma di esercizio scelta:
 - individuale;
 - equipe;
 - disciplina di appartenenza o disciplina equipollente;
 - prestazioni offerte con indicazione del codice della prenotazione secondo il nomenclatore tariffario e catalogo regionale per la specialistica ambulatoriale vigente in regione;
 - onorario professionale, che maggiorato delle voci di costo definite nel regolamento, determinerà la tariffa da applicare all'utenza. Nel caso di pacchetti di prestazione deve essere indicato il valore del pacchetto;
 - durata delle prestazioni in regime istituzionale e in libera professione. Il tempo medio necessario per l'esecuzione della prestazione di norma non può essere inferiore a quello normalmente previsto in regime istituzionale;
 - utilizzo del personale di supporto diretto, specificando profilo di appartenenza e qualifica e la durata di utilizzo;
 - necessità dell'utilizzo di specifiche attrezzature, strumentazione e materiali di consumo che comportino costi aggiuntivi per l'Ente;
 - sede, locali, giorni e orari proposti per l'espletamento dell'attività;
- 3.** Per l'esercizio della libera professione ambulatoriale d'équipe, oltre ai dati ed elementi di cui sopra, deve essere precisato:
- il nominativo del referente dell'équipe;
 - i nominativi dei professionisti associati;
 - le quote dei proventi di competenza che verranno assegnate al personale interessato secondo accordi interni all'équipe che a seguito di ratifica della direzione aziendale avranno validità semestrale.
- 4.** Le prestazioni effettuabili in ALPI dovranno essere sempre riconducibili a quelle riconosciute quali ambulatoriali dalla Regione FVG ed identificate dallo stesso codice e descrizione di quelle effettuate in ambito istituzionale e riportate nel Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali.
- 5.** I calendari autorizzati devono essere rispettati a meno che non vi siano imprevedibili e giustificati motivi di impedimento che non consentono l'esecuzione della prestazione già prenotata e il responsabile gerarchico autorizzi lo spostamento al di fuori degli orari e delle giornate autorizzate dando comunicazione a tutti gli uffici interessati;
- 6.** Con le stesse modalità della domanda di autorizzazione devono essere richieste le variazioni delle giornate e degli orari in cui svolgere l'attività libero professionale, la variazione delle tariffe o l'erogazione di nuove prestazioni (non prima di 6 mesi dall'ultima autorizzazione salvo eccezioni adeguatamente motivate).
- 7.** Una volta rilasciata, l'autorizzazione, tanto per l'attività professionale del singolo sanitario che delle équipe, viene inoltrata in copia per le attività di competenza:
- al Direttore del Dipartimento;
 - al Dirigente medico/sanitario responsabile dell'unità operativa di appartenenza;
 - all'ufficio gestione risorse umane;
 - all'ufficio economico finanziario;
 - all'ufficio controllo di gestione;

- all'ufficio prestazioni - riscossioni attività libero professionale;
- ufficio per la gestione dell'accesso ai percorsi clinici.

Art. 24 – Prenotazione

1. La gestione delle procedure di prenotazione di prestazioni in regime di libera professione ambulatoriale è garantita esclusivamente mediante l'utilizzo di specifiche agende informatizzate a cui si accede tramite il CUP aziendale.

Art. 25 – Criteri per la determinazione delle tariffe dell'ALPI in regime ambulatoriale

1. Le tariffe, relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale o di laboratorio, sono definite dall'Istituto di concerto con i dirigenti interessati, con la finalità di garantire un livello equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni analoghe.
2. Le tariffe sono riferite alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni e devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Istituto.
3. La tariffa viene determinata dalla somma delle seguenti voci:
 - a) onorario del professionista/equipe prescelta;
 - b) quota di spettanza del personale di supporto diretto;
 - c) quota a favore dell'amministrazione a ristoro dei costi per lo svolgimento dell'ALPI e in particolare per i costi diretti, indiretti, e generali, come indicato nell'Allegato 1;
 - d) quota pari al 5% destinato al fondo di perequazione;
 - e) quota del 5% dell'onorario del professionista/equipe finalizzata a interventi di prevenzione ovvero volti a finanziare prestazioni aggiuntive per ridurre le liste d'attesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 158/2012 (fondo Balduzzi vincolato).
 - f) una quota a favore del personale non dirigente di supporto indiretto che riscuote i proventi in cassa;
 - g) una quota destinata al fondo di incentivazione del personale non dirigente;
 - h) una quota destinata al fondo del personale dirigente PTA che con la propria attività rende possibile l'organizzazione dell'ALPI (art. 88 c. 7 CCNL AREA SANITÀ del 23/01/2024).
4. Considerato che le tariffe non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti a titolo di compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, le tariffe dell'ALPI ambulatoriali praticate presso il CRO non possono essere inferiori all'importo previsto dal Nomenclatore tariffario regionale aumentato del 10%;
5. Annualmente l'Istituto verifica che le tariffe siano remunerative dei costi affinché l'ALPI non sia in disavanzo.
6. La gestione dell'attività libero professionale, sia in costanza di ricovero che ambulatoriale, è soggetta alla normativa che ne prevede la specifica e distinta contabilizzazione rispetto a quella istituzionale, avvalendosi degli strumenti gestionali disponibili nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.
7. Gli introiti derivanti dall'attività libero professionale affluiscono su distinti conti di bilancio denominati "Proventi da attività libero professionale" e "Rimborsi vari" per la quota relativa al comfort alberghiero.

Art. 26– Pagamento

1. Il pagamento della prestazione può essere effettuato:
 - presso le riscuotitrici automatiche presenti in Istituto;
 - on-line per tutte le prestazioni prenotate attraverso CUP o Call Center Regionale;
 - presso gli sportelli Servizio Cassa Interno.

Non è consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista o di altro operatore di supporto diretto.

Il pagamento deve essere effettuato prima della esecuzione della prestazione. È responsabilità del professionista verificare l'avvenuto pagamento della prestazione.

Viene rilasciata all'utente una fattura con l'indicazione dell'importo pagato.

2. Qualora il dirigente, con il consenso dell'utente, effettui ulteriori prestazioni oltre a quelle già pagate, oppure ravvisi la necessità clinica di effettuare una prestazione diversa da quella prenotata, dopo avere integrato la prestazione in fase di refertazione tramite l'apposita funzione di G2 Clinico, invita il paziente a rivolgersi al Servizio di cassa interno per versare/riscuotere la differenza.
3. Il mancato pagamento della prestazione erogata prevede l'attivazione della procedura aziendale di recupero del credito.
4. Qualora il paziente non si presenti all'appuntamento, il professionista è tenuto a inserire l'annotazione "NON PRESENTATO" tramite l'apposita funzione del G2.

TITOLO V – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN COSTANZA DI RICOVERO

Art. 27– ALPI in ricovero

1. Il ricovero in regime di libera professione avviene solo in modo programmato e su richiesta scritta del paziente, il quale deve essere informato preventivamente degli oneri previsti tramite preventivo scritto.
2. Il ricovero in regime di ALPI avviene in spazi individuati dall'Istituto.
3. Sono possibili due diverse modalità di ricovero in ALPI:
 - a. ricovero in stanze di degenza con standard alberghiero superiore e scelta dell'equipe o del professionista;
 - b. ricovero ordinario in stanze di degenza comuni con sola scelta dell'equipe o del professionista; in tale fattispecie è compreso il ricovero in regime di day-hospital o di day-surgery.
4. Non rientra nell'ALPI il ricovero con richiesta di standard alberghiero superiore (cd. albergaggio) senza scelta del medico o dell'equipe curante. In tal caso è dovuta la corresponsione, da parte del paziente o suo rappresentante, di una retta giornaliera pari a €100,00, in relazione agli standard alberghieri differenziati disponibili.
5. In tutti i casi, il ricovero può essere disposto solo previa specifica richiesta del paziente o da chi lo rappresenta, dalla quale risulti che l'utente è a conoscenza delle condizioni normative e dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere, nonché della possibilità che tale onere nel

corso del ricovero possa subire variazioni in relazione a una maggiorazione dei costi effettivamente sostenuti per il ricovero. La scelta della tipologia di ricovero (SSN o ALPI) può essere fatta soltanto al momento dell'ingresso in ospedale, non essendo consentito il passaggio da un onere ad un altro durante il corso della degenza. Solo in caso di grave complicanza e/o emergenza è possibile trasformare l'onere del ricovero da libera professione a istituzionale e tutto il costo del ricovero sarà posto a carico del SSN.

6. Il paziente ricoverato in ALPI ha diritto di usufruire, senza alcun onere aggiuntivo, di tutte le prestazioni e di tutti i servizi ospedalieri forniti agli altri ricoverati in regime istituzionale, ivi compresi gli accertamenti diagnostici (clinici, strumentali e di laboratorio), i trattamenti terapeutici, le consulenze specialistiche, sia ordinarie che urgenti, che il medico titolare ritenga necessario per il trattamento della patologia motivo del ricovero.
7. Con richiesta scritta l'utente ricoverato in regime di libera professione può chiedere, con oneri a proprio carico, d'intesa con il medico titolare, l'esecuzione di ulteriori prestazioni specialistiche da parte di altri professionisti in regime di esclusività.
8. Solo dopo la dimissione può essere calcolato il valore finale del ricovero e fatturato l'eventuale conguaglio.

L'eventuale differenza tra il preventivo e il consuntivo potrà essere dovuta a:

- variazione del DRG di ricovero (diagnosi/procedura diversa dalla presunta);
- variazione della durata della degenza, se superiore al valore soglia dello specifico DRG.

Il pagamento può essere effettuato per ordine e conto da persona od organizzazione (es. compagnie assicurative) diversa dall'utente. In ogni caso la fattura finale potrà essere intestata solo all'utente che usufruisce della prestazione.

9. Le regole e gli obblighi riguardanti certificazioni, denunce, segnalazioni, registrazioni, documentazione sanitaria e simili, vigenti per i ricoveri in regime SSN sono da applicare anche per i ricoveri in regime libero-professionale.
10. In caso di esecuzione di ricovero inappropriato, tutte le quote dell'équipe medico-chirurgica verranno trattenute dall'Amministrazione a ristoro dei costi sostenuti.
11. La modulistica relativa alla domanda di ricovero deve precisare e documentare che il paziente:
 - è a conoscenza delle condizioni normative e dell'onere finanziario presunto tramite preventivo scritto che dovrà sostenere;
 - si impegna a versare il corrispettivo dovuto secondo le seguenti modalità:
 - acconto, all'atto dell'ingresso, pari al 30% del valore complessivo presunto del ricovero e, comunque, non inferiore a €250,00;
 - saldo a 30 giorni dalla data della fattura.

La richiesta va consegnata alla Direzione Sanitaria, con l'indicazione del professionista scelto o l'équipe.

12. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa da parte della Direzione Sanitaria, il Responsabile dell'équipe dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria:
 - la data prevista per il ricovero e la durata;
 - l'Area di degenza;
 - la data e l'ora prevista per l'intervento, nonché la durata presunta dello stesso;
 - il DRG e i codici di diagnosi e di procedura/intervento chirurgico
 - la composizione dell'équipe, con l'indicazione sia del personale che ha dato la propria disponibilità ad eseguire l'attività in regime di LP (al di fuori dell'orario di servizio) che

dell'eventuale personale (non interessato all'ALPI) con funzioni di supporto in orario di servizio.

13. Qualora durante l'intervento venisse rilevata la presenza di personale dirigente in regime di extramoenia o di personale dipendente non avente titolo a prendervi parte, le quote economiche dei singoli operatori verranno acquisite dall'Istituto.
14. Per i ricoveri in Day hospital dovrà essere stabilito in numero degli accessi programmati ed il completamento entro il 31.12. di ciascun anno.
15. Gli oneri posti a carico del paziente saranno determinati così come riportato nelle tabelle allegate al presente regolamento (Allegato 2).

Art. 28 – Modalità di svolgimento dell'ALPI in ricovero

1. Ai fini autorizzativi valgono, in quanto compatibili, le modalità previste per l'ALPI ambulatoriale.
2. Il professionista interessato a svolgere l'attività libero professionale in costanza di ricovero dovrà trasmettere alla Direzione Sanitaria la richiesta, da redigere su apposita modulistica, con l'indicazione delle prestazioni che intende erogare in libera professione, contenente le seguenti informazioni:
 - DRG relativo alla tipologia degli interventi e/o ricoveri che intende erogare;
 - numero di professionisti coinvolti, profilo professionale e disciplina;
 - compenso individuale o di equipe, con suddivisione fra i vari componenti;
 - unità di personale coinvolto;
 - impegno orario standard comprensivo della preparazione della sala, della durata dell'intervento, del ripristino della sala e della dimissione del paziente.
3. L'autorizzazione viene formalmente rilasciata dalla Direzione Sanitaria.

A) Attività di ricovero con DRG chirurgici

1. L'attività operatoria che richiede ricovero con DRG chirurgico è prestata da équipes ed è svolta al di fuori dell'orario di lavoro (orario di lavoro ordinario e straordinario, turni di pronta disponibilità e di guardia medica). Tutto il personale inserito nell'équipes operatoria (dirigenti e non dirigenti) è, pertanto, tenuto alla preventiva timbratura con l'apposito codice identificativo dell'ALPI.
2. Le sedute operatorie in ALPI sono programmate di norma al termine dell'attività istituzionale ovvero, se possibile, in giorni od orari distinti da quelli previsti per l'attività chirurgica in regime istituzionale.
3. In tale regime possono essere erogate esclusivamente le prestazioni fruibili dall'utente in regime istituzionale.
4. I componenti dell'équipe sono individuati dal Dirigente medico scelto dall'utente come primo operatore (Responsabile dell'équipe) tra i dipendenti a tempo pieno resisi disponibili e in possesso dei requisiti professionali necessari.
5. Lo svolgimento dell'attività operatoria all'interno del normale orario di lavoro può essere preventivamente autorizzato solo in presenza di documentate ragioni tecniche ed organizzative. In tal caso il personale coinvolto è tenuto al recupero del debito orario calcolato in base alla durata effettiva dell'intervento.

B) Attività assistenziale

1. Il dirigente medico liberamente scelto dall'utente come Responsabile e gli eventuali altri dirigenti medici dell'equipe, sono tenuti a prestare di persona, almeno una volta al giorno, le funzioni assistenziali nei confronti del proprio assistito nel periodo di ricovero successivo all'intervento nonché le eventuali prestazioni da erogare dopo la dimissione ma comprese nella tariffa DRG di ricovero.
2. L'assistenza è prestata all'interno del normale orario di servizio e, conseguentemente, il dirigente medico (o i dirigenti dell'equipe prescelta, nel loro complesso) dovrà rendere all'Istituto un orario aggiuntivo pari a mezz'ora per ogni giornata di ricovero.
3. Tale orario sarà portato in detrazione dal riepilogo orario mensile del dipendente all'atto della liquidazione del compenso in busta paga.
4. Il personale non interessato all'ALPI (compresi i dirigenti a rapporto non esclusivo) è, comunque, tenuto a fornire il proprio supporto entro il normale orario di lavoro – senza avere diritto al compenso – purché ciò non rechi pregiudizio all'attività istituzionale.

C) Attività di ricovero con DRG medici

1. L'attività di ricovero con DRG medico è prestata sia individualmente dal Dirigente scelto dall'utente, che dall'equipe.
2. L'equipe può comprendere tutti i dirigenti medici a rapporto esclusivo assegnati alla stessa Struttura Operativa, con Responsabile il Direttore della S.O, se a rapporto esclusivo.
3. Nell'ambito dei ricoveri con DRG medico l'assistenza è prestata all'interno del normale orario di servizio e, pertanto, il Dirigente medico prescelto o tutti i dirigenti dell'equipe sono tenuti a rendere all'azienda un orario aggiuntivo complessivo pari a un'ora per ogni giornata di ricovero.
4. Il professionista scelto dall'utente è l'interfaccia diretta e fiduciaria con il paziente e provvede alla programmazione del ricovero e di quanto necessario alla sua corretta gestione clinica, ivi comprese le attività di visita medica quotidiana, prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e farmacologiche e delle procedure di dimissione al termine del ricovero.
5. La ripartizione dell'impegno orario all'interno dell'equipe dovrà essere comunicata contestualmente e con le medesime modalità della comunicazione riguardante la ripartizione dei compensi.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione, si rinvia alle disposizioni riferite all'attività di ricovero con DRG chirurgici, in quanto compatibili.

Art. 29 – Criteri per la determinazione delle tariffe dell'ALPI in regime di ricovero

1. L'attività libero professionale in regime di ricovero deve tenere conto dei livelli di partecipazione alla spesa definita dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto la tariffa per l'attività libero professionale eseguita in regime di ricovero ordinario, di day hospital o di day surgery è determinata dalla somma delle seguenti voci:
 - a) quota del 30% o 40% della tariffa DRG prevista per la prestazione istituzionale a carico del SSN, fissata dalla normativa vigente, a ristoro dei costi generali secondo la provenienza regionale o extraregionale del soggetto;
 - b) quota del 70% del valore del DRG nel caso di cittadino non iscritto al SSN. In caso di utente SSN, tale quota è finanziata da Regione FVG. Per l'utente extraregione la quota di compartecipazione alla spesa a carico della Regione di provenienza è pari al 60%;

- c) quota relativa al costo eventuali dispositivi/protesi (comprensivo di IVA) non coperti dalla tariffa relativa al DRG;
 - d) tariffa per l'eventuale maggior comfort alberghiero;
 - e) compenso del 1° operatore/equipe prescelti;
 - f) compenso dell'eventuale secondo operatore;
 - g) compenso dell'eventuale terzo operatore;
 - h) compensi dell'equipe anestesiologicala;
 - i) quota del personale di supporto diretto di sala operatoria per la durata standard preventivamente definita dal primo operatore (a cui si aggiungono i tempi di preparazione all'anestesia e il tempo necessario per il ripristino delle condizioni utili alla dimissione del paziente dalla sala operatoria);
 - j) quota a favore dei servizi: ai fini della ripartizione al personale (dirigente e non), sarà cura del responsabile dell'equipe comunicare agli uffici competenti l'elenco dei dipendenti effettivamente coinvolti, sentiti anche i Responsabili dei Servizi interessati;
 - k) quota generale a favore dell'Amministrazione a ristoro dei costi per lo svolgimento dell'ALPI e in particolare per i costi diretti, indiretti, e generali, come indicato nell'Allegato 1;
 - l) quota pari al 5% destinata al fondo di perequazione;
 - m) quota del 5% dell'onorario del professionista/equipe finalizzata a interventi di prevenzione ovvero volti a finanziare prestazioni aggiuntive per ridurre le liste d'attesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 158/2012 (fondo Balduzzi vincolato).
 - n) quota destinata al personale del comparto del reparto che garantisce la continuità assistenziale;
 - o) quota destinata al personale dirigente del reparto che garantisce la continuità assistenziale;
 - p) una quota destinata al fondo di incentivazione del personale del comparto;
 - q) una quota destinata al fondo del personale dirigente PTA che con la propria attività rende possibile l'organizzazione dell'ALPI (art. 88 c. 7 CCNL AREA SANITÀ del 23/01/2024).
2. La tariffa comprende tutti i controlli pre e post ricovero secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia.

TITOLO VI – ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI A PAGAMENTO

Art. 30 – Consulenze

1. Per attività di consulenza si intende ogni tipo di attività professionale richiesta da enti del comparto sanità, da altre pubbliche amministrazioni o da istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, da svolgere nelle sedi dei predetti enti, da parte del personale dirigente (sanitario, tecnico, amministrativo e professionale).
2. L'attività di consulenza si svolge nell'ambito di un rapporto giuridico intercorrente esclusivamente tra l'Istituto e l'Ente interessato e richiede la stipulazione di una convenzione fra i due Enti.
3. L'attività è riservata ai dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo e, per dare titolo alla corresponsione dei compensi, deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro ed entro i limiti consentiti dalle prioritarie esigenze istituzionali dell'Istituto.

4. Il compenso è determinato dall'Istituto, d'intesa con il personale resosi disponibile, secondo i criteri eventualmente stabiliti o concordati a livello regionale o in analogia con la disciplina contrattuale.
5. In ogni caso il personale coinvolto non può effettuare – tenuto conto anche delle altre attività libero professionali eventualmente svolte - un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali od un volume orario superiore all'orario di servizio effettivamente prestato.
6. L'attività di consulenza può essere svolta anche dal personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 84, comma 3 del CCNL 17.12.2020 dell'area delle funzioni locali.
7. I compensi per le attività devono affluire all'Istituto che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza di norma con la retribuzione del secondo mese successivo a quello di effettiva riscossione da parte dell'Ente.

Art. 31– Consulti

1. Per consulto s'intende la prestazione specialistica, diagnostica e/o terapeutica richiesta dal paziente (o da un familiare dello stesso) presso l'Istituto ovvero da altra struttura che ha in carico il ricoverato e consistente nella formulazione, alla presenza del medico curante, di un giudizio di tipo diagnostico-clinico sugli accertamenti diagnostici e i trattamenti terapeutici necessari ed utili alla prosecuzione della terapia da parte del medico curante.
2. I consulti, su richiesta del sanitario curante, possono essere richiesti anche nei confronti di diagnosi già effettuate su materiale biologico.
3. L'attività di consulto, se eseguita presso la sede dell'Istituto, va validata con timbratura causalizzata mediante apposito codice dedicato.
4. Il consulto ha carattere di eccezionalità ed estemporaneità e non può essere autorizzato quando la frequenza della richiesta può configurare l'esercizio di libera professione esterna.
5. Il compenso per l'attività di consulto fissato dall'Istituto d'intesa con il dirigente interessato non può, in ogni caso, essere inferiore a quello stabilito da analoghe tariffe stabilite in libera professione.
6. L'incasso avverrà a cura dell'Istituto a seguito emissione di fattura e l'Ente provvederà a riconoscere il 95% a titolo di compenso al dirigente interessato.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Trattamento dei dati personali dei dipendenti e dell'utenza

1. L'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratta i dati personali inerenti l'esercizio dell'ALPI, in adempimento a obblighi legali e contrattuali, per finalità organizzative, di verifica e di controllo proprie degli Uffici ed organismi aziendali competenti in materia, limitatamente a quanto è di stretta competenza degli stessi e nel pieno rispetto dei principi di cui all'art.5 del Regolamento Europeo 2016/679.
2. I dati possono essere comunicati, per quanto di competenza, agli organismi di verifica e controllo aziendali di cui al presente Regolamento o ad altri organismi o organi esterni competenti in materia.

3. Al fine di promuovere la maggiore informazione sulla offerta di attività in ALPI, l'istituto procede alla diffusione che ritiene più idonea ed opportuna dei seguenti dati:
 - nome e cognome dei professionisti;
 - unità strutturale di appartenenza;
 - disciplina specialistica;
 - prestazioni;
 - tariffe.
4. Le operazioni di trattamento sono svolte con sistemi manuali e informatici, con l'utilizzo di adeguate misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente istruiti, formati, autorizzati, designati.
5. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono delle prestazioni in regime di libera professione, l'Istituto assicura le medesime modalità di trattamento riservate ai cittadini che accedono alle prestazioni in regime istituzionale.

Art. 33 – Disposizioni transitorie

1. Attese le esigenze di adeguamento dell'organizzazione aziendale alle nuove disposizioni regolamentari e l'approvazione formale delle nuove tariffe secondo i criteri previsti nel presente documento, per tutte le prestazioni incassate fino al 30.06.2024 continueranno ad essere applicate le precedenti disposizioni.
2. Per tutti gli incassi a decorrere dal 01.07.2024 troveranno applicazione le modalità di ripartizione indicate nel presente Regolamento.

Art. 34 – Norme finali

1. Il presente Regolamento trova applicazione dalla data che sarà definita nella delibera di approvazione dello stesso da parte del Direttore Generale.
2. Il presente Regolamento potrà essere soggetto a modificazioni o revisione a seguito di nuove e diverse disposizioni legislative, contrattuali ovvero secondo necessità.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché ai CCNL ed infine ai Contratti Integrativi Aziendali per le parti ad esse rimesse.
4. I riferimenti a norme e contratti si intendono salve le successive modificazioni ed integrazioni, cui si intendono automaticamente adeguati.

COMPOSIZIONE TARIFFA AMBULATORIALE								
	Quota costi di produzione e funzionamento (Amministrazione)	fondo PTA	fondo comparto	Quota personale di supporto del comparto tecnico infermieristico e di segreteria di reparto	Quota personale di cassa o di supp non diretto	fondo Balduzzi	fondo perequativo	Compenso percepito da professionista
VISITE	calcolata sulla tariffa LP	calcolata sulla tariffa LP				calcolata sull'onorario del professionista	calcolata sulla massa dei proventi al netto dei costi di produzione	
Visite individuali senza supporto	11%	1%	3%	_____	3%	5%	5%	calcolato come differenza tra la tariffa e le voci riportate nelle colonne precedenti
Visite individuali con supporto	11%	1%	3%	10%	3%	5%	5%	

COMPOSIZIONE TARIFFA AMBULATORIALE								
	Quota costi di produzione e funzionamento (Amministrazione)	fondo PTA	fondo comparto	Quota personale di supporto del comparto tecnico infermieristico e di segreteria di reparto	Quota personale di cassa o di supp non diretto	fondo Balduzzi	fondo perequativo	Compenso percepito da professionista
ALTRE PRESTAZIONI	applicata alla tariffa del nomenclatore tariffario regionale	quote applicate dopo aver tolto i costi per amministrazione				calcolata sull'onorario del professionista	calcolata sulla massa dei proventi al netto dei costi di produzione	
Piccole prestazioni chirurgiche con supporto	55%	1%	3%	10%	3%	5%	5%	calcolato come differenza tra la tariffa e le voci riportate nelle colonne precedenti
Piccole prestazioni chirurgiche senza supporto	55%	1%	3%	_____	3%	5%	5%	
Prestazioni di diagnostica per immagini senza supporto	52%	1%	3%	_____	3%	5%	5%	
Prestazioni di diagnostica per immagini con supporto	52%	1%	3%	27,0%	3%	5%	5%	
Prestazioni di diagnostica per immagini di senologia con supporto	52%	1%	3%	18,0%	2%	5%	5%	
Prestazioni di diagnostica gastroenterologiche	55%	1%	3%	15,00%	1,00%	5%	5%	
Prestazioni di laboratorio	52%	1%	3%	19,00%	3,00%	5%	5%	

Composizione tariffa attività di ricovero				
			DRG CHIRURGICO	DRG MEDICO
1	quota DRG a carico del paziente	dal 30% al 40% tariffa DRG	X	X
2	quota onorario I operatore/medico	quota definita dal professionista (compreso tra il 30% e il 60% della tariffa FVG DRG)	X	X
3	quota onorario II operatore	25% onorario 1° chirurgo (punto 2)	X	
4	quota onorario III operatore	10% onorario 1° chirurgo (punto 2)	X	
5	quota anestesista	30% onorario 1° chirurgo (punto 2)	X	
6	personale di supporto diretto	quota calcolata in rapporto alla durata standard preventivamente definita dal primo operatore	X	
7	quota a favore dei servizi	20% onorario medico (punti 2,3,4,5)	X	X
8	quota generale a favore dell'azienda	15% onorari (punti 2,3,4,5,6)	X	X
9	fondo perequazione	5% calcolata sulla massa dei proventi al netto dei costi di produzione	X	X
10	quota balduzzi	5% onorari medici (punto 2,3,4,5)	X	X
11	quota fondo comparto	3% onorari medici (punto 2,3,4,5)	X	X
12	quota fondo PTA	1% onorari medici (punto 2,3,4,5)	X	X
13	quota destinata al personale del comparto del reparto che garantisce la continuità assistenziale	10% onorario 1° operatore/medico (punto 2)	X	X
14	quota destinata al personale dirigente del reparto che garantisce la continuità assistenziale	10% onorario 1° operatore/medico (punto 2)	X	X
15	bollo	€ 2	X	X

Ripartizione quota dei servizi per attività di ricovero in LP:

servizio	%
Anatomia patologica	28%
Radiologia	37%
Medicina nucleare	3%
Immunopatologia, ematologia...	30%
Farmacia	2%
	100%

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:12:14

IMPRONTA: 30C7F8E9C92A1D74E9E5830A7BA1E8AC53F6F550D5D763F37B6256F622743159
53F6F550D5D763F37B6256F6227431594858C0C2BF496ECB14259D8A8D30FB80
4858C0C2BF496ECB14259D8A8D30FB80455829569C6B0E220AC76862389B5285
455829569C6B0E220AC76862389B52858D9D8973B457949C3B7DD74ECB21061B

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:31:06

IMPRONTA: 14FAA76CB6FEEEC713497E503415912F1325120FEC450FCF3D1CCD6BAB8FED75
1325120FEC450FCF3D1CCD6BAB8FED7586F9B1FA719A1D0E7CEFA1960590840A
86F9B1FA719A1D0E7CEFA1960590840AC614B7854F4EE6FA4DDD8203B7D8F7DB
C614B7854F4EE6FA4DDD8203B7D8F7DBBC6DBF9F3486E73576A213CD149B7454

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:35:53

IMPRONTA: 5B01F9FCBE1B07917D7850BDC096D451823B42595D8262E04D47AA8E1A9DCBC9
823B42595D8262E04D47AA8E1A9DCBC922BD0C95BEBD2005949A32A9E422E67E
22BD0C95BEBD2005949A32A9E422E67E464D4109E7F03150ACAF8F76A7EB34BC
464D4109E7F03150ACAF8F76A7EB34BCA22AB57682A44C214AC9796A2D6C30A6

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:37:32

IMPRONTA: 0787CF451C488485FF41D32C3FE4424A09E8689BCCDA5115B6CCFD3327833186
09E8689BCCDA5115B6CCFD3327833186BBFDDDB3A88E21D0EAAF950DE2817A174
BBFDDDB3A88E21D0EAAF950DE2817A174B159D5A2DB2F4006590356A23ECDE2DA
B159D5A2DB2F4006590356A23ECDE2DAADACD458FC78251BB944EEA91B76522B

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:39:08

IMPRONTA: 87EB22FB498EB3FD8FA03EACE39A71A0FF854F07160C4037F37CBBC2414B2DB0
FF854F07160C4037F37CBBC2414B2DB01630823BD3B56F3FA5BEBB4071458C95
1630823BD3B56F3FA5BEBB4071458C95AAB2F9A8566CCC7FFEF4675DA5AEF8E4
AAB2F9A8566CCC7FFEF4675DA5AEF8E4FA398E56C4A56F4D25BAC7834A38E55C

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:41:48

IMPRONTA: 29E184EE91CCC9526E2CBCAEC2F8E389B9604589507544311BB9410532480DBC
B9604589507544311BB9410532480DBC7AE2DF79460F3EE5C53C1A75BDF577FF
7AE2DF79460F3EE5C53C1A75BDF577FFC34C3699418CB413867F5017C7E042DA
C34C3699418CB413867F5017C7E042DA169804789F66BEF62BE71F23A36350C1

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

La delibera n. 223 del 30/04/2024 è conforme all'originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 30/04/2024 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 30/04/2024

L'INCARICATO
Giulia Proto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIA PROTO

CODICE FISCALE: PRTGLI96T54G888D

DATA FIRMA: 30/04/2024 18:53:02

IMPRONTA: 11BBB7834AB7E60B38A48A44BBCEC2366E7C7F719E30A28B0583D079A2F2812B
6E7C7F719E30A28B0583D079A2F2812B4437DFB045C11A1657222F9A8EC2718F
4437DFB045C11A1657222F9A8EC2718F98493DF610DD94C87A5264924C36B75F
98493DF610DD94C87A5264924C36B75F717529910111D93258DED02FAE7F3642